



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

2° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determinazione sindacale n. /2019

OGGETTO: Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.A) sentenza

della C.T.P. Di Enna nr.767/2018, controversia tra il Comune di Catenanuova e i sigg.Faranna Venera, Faranna Claudio Giuseppe, Faranna Francesco, Faranna Gaetano.

Premesso che i Signori Faranna indicati in oggetto, hanno avuto notificato l'avviso di accertamento n.639 del 18/7/2016, con il quale il Comune di Catenanuova ha chiesto il pagamento dell'importo di €.181,00 a titolo di TARI per l'anno 2016, relativamente ad un immobile sito nel nello stesso Comune di cui i signori Faranna sono comproprietari;

Che avverso il superiore avviso di accertamento i signori Faranna hanno proposto ricorso presso la C.T.P. di Enna;

Che in data 8/10/2018 la C.T.P. Di Enna depositava sentenza n.767/2018 accogliendo il ricorso e presentato dai signori Faranna, che condannava il Comune di Catenanuova al pagamento delle spese di giudizio quantificate in €.300,00;

Vista la PEC, acquisita al protocollo di questo Ente al nr..10791, in data 04/11/2019, del legale dei signori Faranna con la quale chiede la liquidazione delle spese relative alla soccombenza;

Visto che la sentenza n.767/2018 è diventata esecutiva in quando non opposta nei termini di legge;

Visto l'art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs nr. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano quindi al finanziamento della rispettiva spesa;

Dato atto che occorre trasmettere la presente proposta di deliberazione prima del riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti per il relativo parere di merito;

Dare atto che la somma da riconoscere come debito fuori bilancio, è imputata al Cod. 01.11-1.10 esercizio 2020;

Visto quanto dispone in materia, il vigente regolamento di contabilità di questo Comune

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1.di riconoscere, a norma dell'art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs nr. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio della somma riconosciuta dalla sentenza n.767/2018 dalla C.T.P. di Enna con la quale si dispone la liquidazione da parte del Comune di Catenanuova delle spese di giudizio che si quantizzano in €.300,00, per la conseguente regolarizzazione contabile;

2.di approvare le somme da riconoscere come debito fuori bilancio, che saranno imputate al Cod.01.11-1.10 esercizio 2020;

3.di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Revisore dei Conti per il relativo parere;

4.di trasmettere il presente provvedimento, dopo il parere formulato dal Revisore dei Conti al

presidente del Consiglio, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ;

5.che in seguito all'approvazione consiliare del suindicato debito fuori bilancio il Servizio Finanziario effettuerà la necessaria regolarizzazione contabile;

6.di trasmettere il presente provvedimento ad avvenuta approvazione dell'Organo Consiliare, alla Sez. Della Corte dei Conti di Palermo;

7.di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza.

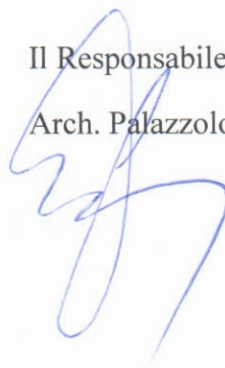
La responsabile del procedimento

Sig.ra Bellone Anna Maria

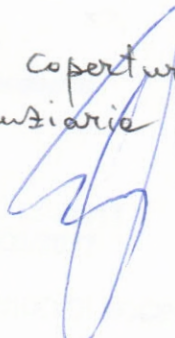


Il Responsabile 2°

Arch. Palazzolo Vito



Visto di copertura
finanziaria



17/01/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| ☒ | GRAFFEO | MAURIZIO | Presidente |
| ☐ | VRIZI' | SALVATORE | Relatore |
| ☐ | SANFILIPPO | SALVATORE CRISPINO | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 131/2017
spedito il 24/02/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 639 TARI 2016
contro:
COMUNE DI CATENANUOVA
PIAZZA ALDO MORO SNC 94010 CATENANUOVA

proposto dai ricorrenti:
FARANNA VENERA
VIA LEONE 7 98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

difeso da:
CECCIO GIANFILIPPO
VIA G. BRUNO, 106 98122 MESSINA ME

difeso da:
FARANNA GAETANO
VIA GROTTI N.35 98030 FURCI SICULO ME

FARANNA CLAUDIO GIUSEPPE
VIA TRIESTE N 15 98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

difeso da:
CECCIO GIANFILIPPO
VIA G. BRUNO, 106 98122 MESSINA ME

difeso da:
FARANNA GAETANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 131/2017

UDIENZA DEL

21/05/2018 ore 14:30

N° 267/2018

PRONUNCIATA IL:

21-05-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

08-10-2018

Il Segretario

Dot. Paolo Bellar





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 131/2017

UDIENZA DEL

21/05/2018 ore 14:30

VIA GROTTI N.35 98030 FURCI SICULO ME

FARANNA FRANCESCO
VIA CONSOLARE VALERIA 2 98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

difeso da:
CECCIO GIANFILIPPO
VIA G. BRUNO, 106 98122 MESSINA ME

difeso da:
FARANNA GAETANO
VIA GROTTI N.35 98030 FURCI SICULO ME

FARANNA GAETANO
VIA CONSOLARE VALERIA 2 98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

difeso da:
CECCIO GIANFILIPPO
VIA G. BRUNO, 106 98122 MESSINA ME

difeso da:
FARANNA GAETANO
VIA GROTTI N.35 98030 FURCI SICULO ME

Visto il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2018 il dr. Salvatore Virzi e uditi i difensori come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

IN FATTO.

1.- Con ricorso-mediazione ritualmente notificato e tempestivamente depositato parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Catenanuova ha richiesto il pagamento della TARI per l'anno 2016, per i seguenti motivi di diritto:

I. Difetto assoluto di motivazione dell'atto.

II. Difetto di motivazione sotto altro profilo.

2.- Il Comune di Catenanuova non si è costituito in giudizio sebbene la notificazione del ricorso sia regolare.

IN DIRITTO.

3.- Il ricorso è fondato e va accolto con annullamento dell'atto impugnato.

3.1.- Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani (articolo 1, commi da 641 a 668, della legge 147/2013); pertanto, in caso di immobile locato, la tassa sui rifiuti è dovuta dall'inquilino, a meno che non si tratti di detenzione temporanea, cioè di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare; negli altri casi, soggetto passivo è il possessore dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Il Comune, comunque, ha la facoltà di prevedere, tra le altre, riduzioni tariffarie ed esenzioni, nell'ipotesi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (articolo 52 del d.lgs. 446/1997).

Vanno esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzabili (e, quindi, inagibili, inabitabili e diroccati), perché non suscettivi di produrre rifiuti di alcun tipo; mentre non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli, anche temporaneamente, con la conseguenza che la dimostrata mancanza di utilizzo, per esempio per cambio di residenza, e, addirittura, la dimostrazione dell'assenza di arredo nell'unità immobiliare, non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della sua inettitudine alla produzione di rifiuti.

Parte ricorrente ha allegato una certificazione di inabitabilità dell'immobile sito in Catenanuova, via IV Novembre, 61 (censito al NCEU al foglio 5, part. 357/2), rilasciata dallo stesso Comune in data 25.05.1995 (prot. 2689) ed ha allegato anche corredo fotografico dello stesso immobile che è ictu oculi fatiscente.

In conclusione, parte ricorrente ha dato la prova prevista dalla legge della inidoneità oggettiva dell'immobile di produrre rifiuti solidi urbani, con l'effetto che il ricorso va accolto ed annullato l'atto impugnato.

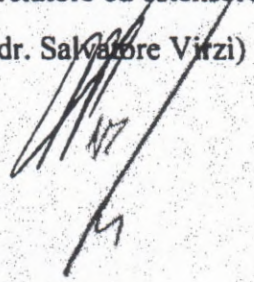
P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Enna, sezione prima, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Catenanuova al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che liquida in euro 300,00 (trecento/00) nonché alla restituzione dell'importo del contributo unificato.

Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21 maggio 2018.

Il relatore ed estensore

(dr. Salvatore Virzi)



Il presidente

(dr. Maurizio Graffeo)



COMUNE DI CATENANUOVA
L'ORGANO DI REVISIONE:
DR. FRANCESCA MAUGERI

VERBALE N. 2 DEL REVISORE UNICO DEL 20.01.2020

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.A) sentenza della C.T.P. di Enna nr 767/2018".

L'anno 2020 il giorno venti del mese di gennaio la dott.ssa Francesca Maugeri, Revisore Unico del Comune di Catenanuova,

VISTA

La proposta di delibera per il Consiglio Comunale da parte del Responsabile del Secondo Settore Arch. Vito Palazzolo trasmessa via mail ordinaria il 20.01.2020 avente ad oggetto il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett A) TUEL delle spese di giudizio relative alla sentenza n° 767/2018 della C.T.P. di Enna quantificate in €. 300,00

CONSIDERATO

Che si tratta di spese dovute a seguito di sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Centrale di Enna e che tali spese ricadono nella fattispecie di cui alla lettera A) del comma 1 dell'art. 194 TUEL che non sono state impegnate nell'anno in cui sono sorte

Tenuto conto

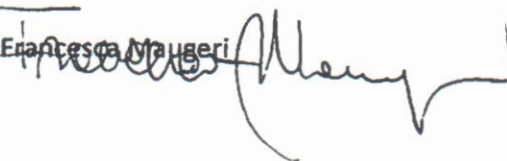
del parere di copertura finanziaria del responsabile di settore del 17.01.2020 rilasciato ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000

ESPRIME

Parere favorevole al riconoscimento del debito scaturente dalle spese di giudizio di €. 300,00 così come individuate nella predetta proposta.

Il Revisore

Dr. Francesca Maugeri



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 12.05.2020

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Li, 12.05.2020

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Li, 12.05.2020

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione e/o conoscenza agli uffici:

SETTORE I AFFARI GENERALI - AMM.VO	
SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO	
SETTORE III URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE	
SETTORE VI POLIZIA MUNICIPALE	
CORTE DEI CONTI	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. quindici

in data

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- ☐ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- ☐ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Filippo Ensabella